

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/93 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1993

relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, della Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 308/93 della Commissione⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3125/92; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 308/93 è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1993;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 308/93, è oppor-

tuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 308/93 tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che le domande di titoli per prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono state presentate soltanto in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Italia rilascia, il 30 luglio 1993, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 308/93 per i quali le domande sono state presentate il 12 luglio 1993 alle seguenti condizioni:

— per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono interamente soddisfatti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(²) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.
(³) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.
(⁴) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 25.